

08075-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2373/2018

VITO DI NICOLA

CC - 21/09/2018

ALDO ACETO

- Relatore -

R.G.N. 25085/2018

GIANNI FILIPPO REYNAUD

ENRICO MENGONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 02/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di TERNI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI, che ha chiesto che
il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 02/05/2018 del Tribunale di Terni che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 06/04/2018 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per gli anni di imposta 2012, 2015 e 2016), a lui ascritto quale legale rappresentante della società «(omissis) S.r.l.», ha ordinato il sequestro preventivo del profitto del reato, pari a complessivi € 1.004.767,00, rinvenibile sui beni immobili o mobili registrati intestati alla società e sui conti correnti bancari e postali ad essa riconducibili o dei beni (mobili ed immobili) in cui tale profitto possa esser stato trasformato, ovvero dei beni, mobili registrati o immobili, di proprietà o in disponibilità del ricorrente, per un valore equivalente al suddetto profitto.

1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 405 e 521 cod. proc. pen., e 24, comma secondo, Cost.

Deduce che, diversamente da quanto sostiene il Tribunale, non v'è alcuna congruità tra gli elementi di fatto rappresentati dall'accusa e l'ipotesi delittuosa a lui ascritta e che non v'è alcuna coincidenza con le risultanze processuali.

Aggiunge che non poteva essere tratto alcun elemento di giudizio da fatti (come le iscrizioni a ruolo per debiti relativi agli anni di imposta 2006 e 2008 non ancora onorati) relativi ad anni di imposta del tutto diversi da (ed estranei a) quelli oggetto di provvisoria contestazione (2012, 2015 e 2016).

Il Tribunale, inoltre, sbaglia quando afferma di poter prescindere completamente, in sede di riesame cautelare reale, dalla valutazione, sotto ogni profilo, della colpevolezza; con questo ragionamento ha omesso di esaminare la documentazione prodotta dalla quale può evincersi "ictu oculi" la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in conseguenza della crisi di liquidità che aveva afflitto l'impresa.

Inoltre, prosegue, il sequestro dei conti correnti della società impedisce il pagamento in forma rateale del debito nei termini concordati con l'Erario, con conseguente aggravamento delle conseguenze del reato.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 19, d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente all'epoca della richiesta di rateizzazione del debito tributario.



Deduce che, in applicazione della norma suddetta, il contribuente, per ciascun piano di rateizzazione, ha la possibilità di non pagare fino a cinque rate anche non consecutive del debito senza per questo decadere dal beneficio del termine. Dall'esame della documentazione prodotta in sede di riesame, risulta evidente che per nessuno dei piani di rateizzazione la società ha omesso il pagamento di più di cinque rate.

Sbaglia, dunque, il Tribunale quando, effettuando la mera sommatoria delle rate non pagate in un triennio, sostiene che il ricorrente non è in regola con i piani di ammortamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

3. Il decreto di sequestro preventivo oggetto di riesame è stato adottato, come anticipato, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, reato provvisoriamente ascritto al ricorrente cui si addebita di non aver versato l'imposta dovuta per gli anni 2012 (per un importo di € 285.094,00), 2014 (per un importo di € 322.394,00) e 2015 (per un importo di € 397.279,00).

3.1. Il Tribunale dà conto degli indizi di reato indicandoli: a) nelle dichiarazioni presentate dalla società negli anni 2013 (per l'anno di imposta 2012), 2015 (per l'anno di imposta 2014) e 2016 (per l'anno di imposta 2015), dalle quali risulta l'ammontare dell'IVA dovuta per ciascun anno di imposta; b) nelle note dell'Agenzia delle Entrate che aveva comunicato l'omesso versamento del dovuto; «è documentalmente provato - chiosa il Tribunale - che l'indagato ha posto in essere le condotte allo stesso ascritte, in particolare l'omesso versamento per gli anni di imposta 2012-2014-2015 dell'IVA dovuta all'erario per un importo complessivo di € 1.004.767,00».

3.2. L'indicazione ulteriore delle «iscrizioni a ruolo per l'anno di imposta 2008 non ancora cartolarizzate, che si vanno ad aggiungere a quelle già risalenti al 2006», costituisce argomento utilizzato dal Tribunale non già per modificare l'addebito provvisorio, che resta saldamente ancorato ai dati di fatto sopra indicati, bensì per spiegare le ragioni per le quali la condotta omissiva del ricorrente si collocasse nell'ambito di una politica aziendale frutto di «una vera e propria scelta imprenditoriale, ovvero una sorta di meccanismo di finanziamento corrispondendo dei tassi di interesse all'Erario più bassi rispetto a quelli pretesi dalle banche, e rappresentando quindi una forma di concorrenza scorretta nei

confronti delle imprese che puntualmente adempiono gli obblighi tributari, e rappresentando un danno diretto per le casse dell'Erario (...) la condotta successiva ascritta all'indagato per gli anni 2012-2014-2015 è verosimilmente frutto di una politica aziendale ben precisa a cui l'indagato consapevolmente ha ritenuto di dare continuità».

3.3. Si tratta, dunque, di argomento utilizzato per sostenere la natura pervicacemente dolosa degli omessi versamenti, frutto, come detto, di una «una vera e propria scelta imprenditoriale», e per disattendere le deduzioni difensive sulla crisi di liquidità di impresa, correttamente non considerata dal Tribunale alla stregua di un evento eccezionale ed imprevedibile e comunque non dimostrata.

3.4. Ne deriva la palese infondatezza della eccepita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., e della omessa valutazione dell'elemento psicologico del reato.

3.5. Nel resto, il primo motivo di ricorso è assolutamente generico e inammissibilmente fattuale.

3.6. E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

3.7. Come più volte spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonché, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).

3.8. *Motivazione assente* è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); *motivazione apparente*, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del

13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).

3.9. Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per *mancanza di motivazione*, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.).

3.10. In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, soprattutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo, "periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il

ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso»).

3.11.Ciò tuttavia non legittima l'ampliamento dei motivi di ricorso ai casi non consentiti dall'art. 625, cod. proc. pen.. Il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-*bis* e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità.

3.12.Il ricorrente eccepisce una generica non congruenza «tra gli elementi di fatto rappresentati dall'accusa e l'ipotesi delittuosa [a lui] ascritta e (...) una loro [non] coincidenza con le risultanze processuali» ma, oltre a non assolvere agli oneri di deduzione e allegazioni indicati nel § 3.10 che precede (non essendo sufficiente il richiamo ai documenti prodotti in sede di riesame), prescinde completamente dal testo dell'ordinanza impugnata che descrive il fatto in termini assolutamente coerenti con la fattispecie di reato provvisoriamente contestata, sicché la sua critica, che coinvolge anche il dolo del reato, si pone ben al di fuori della violazione di legge formalmente dedotta.

3.13.Quanto all'elemento soggettivo del reato, è noto l'insegnamento di questa Corte secondo il quale in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu oculi" (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474, secondo cui In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo). Il che è coerente con il fatto che ai fini della adozione del provvedimento cautelare reale è sufficiente l'indizio di reato, non la sua gravità.

3.14.Il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e comporta una regola di giudizio diversa da



quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata.

3.15. La valutazione dell'elemento soggettivo del reato non si sottrae a questa regola di giudizio, essendo sufficiente, come detto l'indizio della sua sussistenza della quale, come detto, il Tribunale dà conto nei termini sopra indicati non vinti da nessuna evidenza di segno contrario.

3.16. La finalità della confisca del sequestro preventivo, infine, rende irrilevante ogni inutile disquisizione sulla sussistenza del '*periculum in mora*'.

3.17. Il dedotto blocco dei conti correnti coinvolge aspetti esecutivi del provvedimento cautelare che esulano dalla valutazione della sua legittimità.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato

4.1. Non ha alcuna rilevanza, ai fini della legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, stabilire se il contribuente sia decaduto o meno dal beneficio del termine in conseguenza dell'omesso pagamento di alcune rate del piano concordato con l'Erario.

4.2. L'impegno assunto dal contribuente a versare le somme dovute all'erario ('*scilicet*', nei soli modi e forme previsti dall'ordinamento tributario) non inibisce il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni corrispondenti, per valore, all'importo evaso e non modifica i presupposti del sequestro stesso.

4.3. In termini generali, il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non necessita, ai fini della sua adozione, che sussista il pericolo della dispersione del bene, nemmeno in caso di confisca facoltativa. Il principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte che ha spiegato come tale forma di sequestro costituisca figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della oggettiva confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria (Sez. 6, n. 3343 del 25/09/1992,

Garofalo, 192862; Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261242). Non occorre, dunque, alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, Giacalone, Rv. 200854; Sez. 3, n. 1810 del 02/05/2000, Rv. 217682). Qualche isolata pronuncia di questa Corte lascia trasparire la possibilità che, in caso di confisca facoltativa, il giudice debba dar conto del potere discrezionale di cui si è avvalso, compresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata (così Sez. 6, n. 1022 del 17/03/1995, Franceschini, Rv. 201943).

4.4. In ogni caso, la confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, norma introdotta dall'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015, ha natura obbligatoria, come reso chiaro dal tenore letterale della norma stessa («è sempre ordinata la confisca»). Al riguardo, questa Corte ha spiegato che la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764).

4.5. Il fatto che il d.lgs. n. 158 del 2015 ha introdotto nuove cause di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 e rigide scansioni procedurali per il pagamento del debito tributario, non muta la natura del sequestro, né della confisca in funzione della quale esso viene disposto. Dirimente, al riguardo, è il meccanismo previsto dallo stesso art. 12, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 che presuppone (e dà per scontata) la possibilità, per il contribuente che si sia impegnato nei confronti dell'erario al pagamento del debito, di pagare il dovuto «anche in presenza del sequestro».

4.6. Sul punto questa Corte ha già precisato che il comma secondo dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro" e che "nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta", non preclude l'adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti. Ciò sul rilievo che la funzione del vincolo cautelare è proprio quella di garantire che l'adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall'impegno, espliciti i propri effetti



qualora il versamento "promesso" non si verifici (così Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038; Sez. 3, n. 42087 del 12/07/2016, Vitale, Rv. 268081; Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384).

4.7. In sintesi, la persistente natura obbligatoria (e sanzionatoria) della confisca per equivalente comporta che, ai fini della adozione del sequestro preventivo, il giudice è tenuto esclusivamente ad accertare la astratta confiscabilità del bene, esulando dal suo orizzonte decisorio la volontà del contribuente di estinguere il debito (ed il fatto che lo stia pagando) o i riflessi che il sequestro potrebbe avere sull'economia d'impresa o, ancora, il pericolo che nelle more il bene possa disperdersi o la positiva prognosi di adempimento, non essendo il giudice dotato al riguardo di alcuna discrezionalità; la natura e finalità del provvedimento da adottare non gliela attribuiscono.

4.8. La questione che il ricorrente pone, dunque, non ha alcuna rilevanza in sede cautelare.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21/09/2018.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Mirella Cervadoro

